

suva



Attrezzature di lavoro:

la sicurezza parte dall'acquisto

Opuscolo informativo sull'acquisto, la modifica e l'integrazione di macchine nuove e usate e di altre attrezzature di lavoro

Di cosa bisogna tener conto quando si acquistano delle attrezzature di lavoro? Come fare in modo che l'azienda acquisti macchine, apparecchi e utensili di lavoro conformi alle norme di sicurezza?

La risposta è contenuta nelle pagine del presente opuscolo, rivolto ai datori di lavoro, ai capi azienda, agli addetti alla sicurezza e alle persone responsabili degli acquisti.

1 La sicurezza parte dall'acquisto	4	4 Acquisto di altre attrezzature di lavoro	11
2 La procedura corretta da seguire	5	5 Verifica delle attrezzature di lavoro prima della messa in servizio	12
2.1 Primo passo: chiarire tutti i requisiti	5	6 Fondamenti giuridici	13
2.2 Elenco degli obblighi	5	6.1 Per i datori di lavoro	13
2.3 Prova della sicurezza	6	6.2 Per i fabbricanti e i responsabili dell'immissione in commercio	13
2.4 Valutazione dei rischi: necessaria sì o no?	6	6.3 Norme tecniche importanti	13
3 Acquisto di macchine e impianti	7	7 Sorveglianza del mercato	14
3.1 Acquisto in Svizzera	8	8 Definizioni	15
3.2 Importazione diretta	8		
3.3 Costruzione propria di macchine e di impianti	9		
3.4 Modifica o integrazione delle macchine	10		
3.5 Macchine usate (macchine d'occasione)	10		

1 La sicurezza parte dall'acquisto

Acquistate sempre attrezzature di lavoro conformi alle norme di sicurezza

Prima di acquistare attrezzature di lavoro per la propria azienda è bene porsi sempre una serie di domande importanti.

Eccone, ad esempio, una:

L'attrezzatura di lavoro che desidero acquistare è conforme alle norme di sicurezza?

Questo punto non deve essere mai trascurato poiché, in qualità di datori di lavoro, dovete sempre essere in grado di dimostrare che l'attrezzatura di lavoro impiegata soddisfa questo criterio.

Cosa si intende per attrezzatura di lavoro conforme alle norme di sicurezza?

Un'attrezzatura è conforme quando riflette lo stato della scienza e della tecnica dal punto di vista della sicurezza sul lavoro e risponde ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, se questi sono presenti per la relativa attrezzatura (ad es. Direttiva macchine UE).

Il presente opuscolo spiega come fare in modo che vengano acquistate solo attrezzature di lavoro conformi alle norme di sicurezza.

Perché acquistare attrezzature di lavoro conformi alle norme di sicurezza?

Incolunità dei lavoratori

Acquistando e utilizzando attrezzature di lavoro sicure proteggete i vostri dipendenti da eventuali pericoli che potrebbero nuocere alla loro salute e alla loro vita.

Niente costi di adattamento

Se dopo l'acquisto ci si rende conto che l'attrezzatura non è conforme alle norme di sicurezza, spesso bisogna mettere in conto una fattura salata per il retrofitting (interventi di aggiornamento). Acquistando attrezzature di lavoro conformi alle norme, potete evitare tali costi.

Meno disagi

Quando una macchina è sicura e funziona correttamente, andate incontro a meno disagi o interruzioni nel ciclo di produzione aziendale.

Migliore protezione giuridica

In caso di un'indagine post-infortunio il datore di lavoro gode di una maggiore tutela se è in grado di dimostrare di aver utilizzato attrezzature conformi alle norme di sicurezza. Ai sensi dell'articolo 24 OPI¹, il datore di lavoro (o il suo sostituto) deve provvedere affinché nella sua azienda siano utilizzate solo macchine ed attrezzature sicure. Chi pensa, infatti, alla sicurezza già al momento dell'acquisto, può risparmiarsi in seguito molti problemi.

¹ OPI=Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, RS 832.30

2 La procedura corretta da seguire

2.1 Primo passo: chiarire tutti i requisiti

Il primo aspetto da chiarire quando si acquistano nuove attrezzature di lavoro sono i requisiti che devono avere, soprattutto in relazione alla loro potenza e funzione. Già a partire da attrezzature semplici, come i transpallet manuali, è importante definire tali requisiti e redigere almeno una lista scritta.

2.2 Elenco degli obblighi

Tuttavia, se desiderate acquistare una macchina o addirittura un impianto più complesso, è importante redigere un elenco degli obblighi nel quale riassumere sistematicamente tutti i requisiti fondamentali. È anche indicato allegare l'elenco degli obblighi al contratto stipulato con il fornitore, in modo tale che questo rispetti in modo vincolante i requisiti da voi richiesti.



1 L'elenco degli obblighi stabilisce, ad esempio, che è necessario rispettare le disposizioni in materia di esposizione al rumore.

Contenuto dell'elenco degli obblighi

L'elenco degli obblighi non contiene solamente i requisiti inerenti semplicemente a potenza e funzione, ma deve prendere in considerazione tutto il ciclo di vita dell'attrezzatura di lavoro.

Tale elenco deve rispondere alle seguenti domande:

- Quale **funzione** deve svolgere l'attrezzatura di lavoro?
- Quanto deve essere **potente**?
- Dove è **posizionato** l'impianto (vie di fuga, vie logistiche, carico del pavimento)?
- Come va installato e utilizzato l'impianto? Parole chiave: **usabilità, ergonomia**
- Come provvedo alla **manutenzione e all'eliminazione dei guasti**?
- Quanto **rumore** e quante vibrazioni produce l'attrezzatura (livello di vibrazioni e di emissioni sonore)?
- È garantita una **protezione contro le esplosioni**?
- Vengono rilasciate **sostanze nocive**?

Redigere l'elenco degli obblighi in team

Poiché l'elenco degli obblighi deve essere il più esaustivo possibile, è importante redigerlo in un team composto solitamente da:

- membri della direzione
- responsabili acquisti
- responsabili manutenzione
- responsabili produzione
- operatori
- addetti alla sicurezza

Ausili per redigere un elenco degli obblighi

- Lista di controllo per le attrezzature di lavoro: www.suva.ch/66084/2.i
- Direttiva CFSL «Attrezzature di lavoro»: www.suva.ch/6512.i

2.3 Prova della sicurezza

Richiedete al fabbricante o al responsabile dell'immissione in commercio una prova della sicurezza per poter dimostrare, anche in un secondo momento, la sicurezza del prodotto nei confronti di terzi.

Per le macchine e i dispositivi di protezione individuale

Per le macchine o i dispositivi di protezione individuale, la prova della sicurezza consiste in una dichiarazione di conformità. Al capitolo 3 del presente opuscolo, potete trovare maggiori informazioni su come ottenere una prova della sicurezza per macchine e dispositivi di protezione individuale nelle diverse situazioni di acquisto.

Per le attrezzature di lavoro semplici

Nel caso di acquisto di attrezzature di lavoro per le quali non esistono requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, la prova della sicurezza può consistere, ad esempio, in un'individuazione documentata dei pericoli.

Infatti, ai sensi della Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (art. 5 LSPro), anche per queste attrezzature si deve poter dimostrare che sono state fabbricate conformemente allo stato della scienza e della tecnica. Le relative basi sono disponibili nelle norme o, ad esempio, nelle liste di controllo, nelle schede tematiche o negli opuscoli della Suva. Ulteriori indicazioni sono riportate al capitolo 4.

2.4 Valutazione dei rischi: necessaria sì o no?

Una valutazione dei rischi è necessaria quando, con l'acquisto dell'attrezzatura di lavoro, insorgono nuovi pericoli nella vostra azienda. Nella presente pubblicazione, il termine «acquisto» non si limita solamente all'acquisto di nuove attrezzature di lavoro, ma si estende anche alle seguenti situazioni:

- acquisto d'occasione
- costruzione propria
- adattamento, modifica
- ampliamento o integrazione
- aumento della potenza
- retrofitting ad es. dispositivo di comando
- acquisto di un impianto da diversi fornitori
- modifica al piano di sicurezza di macchine o impianti già in uso

In tutti questi casi potrebbero insorgere nuovi pericoli che richiedono una valutazione dei rischi.

3 Acquisto di macchine e impianti

Acquisto di una macchina o quasi-macchina nuova



Se acquistate una macchina nuova da un fabbricante o importatore svizzero, provare la sua sicurezza è semplice. Infatti, in base all'Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (OMacch) il responsabile dell'immissione in commercio è tenuto a fornire assieme alla macchina una dichiarazione di conformità, la quale attesta che la macchina è conforme ai requisiti della Direttiva macchine dell'Unione europea (UE DM). Egli deve anche fornire le istruzioni per l'uso nella lingua ufficiale richiesta. Diversa è la situazione se la macchina viene importata direttamente o se si tratta di una costruzione propria;

in questi casi la responsabilità in merito alla prova della sicurezza e alle istruzioni per l'uso spetta al datore di lavoro che diventa, così, il responsabile dell'immissione in commercio.

3.1 Acquisto in Svizzera


Al momento della vendita di una macchina nuova, il responsabile dell'immissione in commercio deve fornire anche i seguenti documenti:

- una **dichiarazione di conformità** o una dichiarazione di incorporazione (per le quasi-macchine);
- le **istruzioni per l'uso** con indicazioni su installazione, uso previsto, rischi residui, eliminazione guasti e manutenzione o le istruzioni per l'assemblaggio (per le quasi-macchine).

Questa documentazione deve essere fornita in tedesco, francese o italiano, a seconda della regione linguistica in cui verrà impiegata l'attrezzatura di lavoro.

Vi suggeriamo di disciplinare questi aspetti nel contratto di acquisto, ad esempio inserendo la seguente clausola:

«Il fabbricante o il fornitore conferma che la macchina soddisfa i requisiti per l'immissione in commercio in conformità all'art. 2 dell'Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (OMacch). Egli si impegna a fornire in particolar modo la dichiarazione di conformità e le istruzioni per l'uso nella lingua richiesta o, nel caso di una quasi-macchina, la dichiarazione di incorporazione e le istruzioni per l'assemblaggio anch'esse nella lingua richiesta».



2 Esempio di dichiarazione di conformità



3 Esempio di un manuale di istruzioni per l'uso

3.2 Importazione diretta

Le macchine e gli impianti nuovi importati direttamente dall'estero devono soddisfare gli stessi requisiti di quelli indicati al punto 3.1. In questo caso, spetta tuttavia al datore di lavoro dimostrare l'esistenza di una prova della sicurezza. Anche in caso di importazione diretta, vi suggeriamo di disciplinare questi aspetti già nel contratto di acquisto, ad esempio inserendo la seguente clausola:

«Il fabbricante o il fornitore conferma che la macchina è conforme alle disposizioni della Direttiva macchine 2006/42/UE. Tale attestazione viene fornita con il rilascio della dichiarazione di conformità secondo l'art. 5 della Direttiva. Inoltre, egli si impegna a fornire le istruzioni per l'uso nella lingua richiesta o, nel caso di una quasi-macchina, la dichiarazione di incorporazione e le istruzioni per l'assemblaggio anch'esse nella lingua richiesta».

In caso di importazione diretta è estremamente importante verificare il rispetto delle condizioni di acquisto nel momento stesso in cui la macchina viene consegnata. Infatti, se la merce presenta dei difetti (ad es. carenze tecniche nella sicurezza, mancanza della dichiarazione di conformità, mancanza del manuale d'uso) dovrete provvedere voi, in qualità di datori di lavoro, a rimediare a tali mancanze. In particolar modo, se manca la dichiarazione di conformità, dovrete poter dimostrare il rispetto dei requisiti di sicurezza e di tutela della salute vigenti (ad es. con una valutazione dei rischi).

3.3 Costruzione propria di macchine e di impianti

Se il datore di lavoro costruisce da solo (costruzione propria) la macchina e la mette in servizio, egli diventa in tutto e per tutto il fabbricante ovvero il responsabile dell'immissione in commercio. Pertanto, è tenuto a soddisfare i requisiti per l'immissione in commercio indicati all'art. 2 dell'Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (OMacch).

Che cosa si intende per costruzione propria?

- Il datore di lavoro costruisce e fabbrica da solo una macchina.
- Il datore di lavoro assembla, sotto la propria responsabilità, un intero impianto a partire da singole macchine.
- Il datore di lavoro sviluppa o acquista, sotto la propria responsabilità, il dispositivo di comando di una macchina o di un impianto.

In questi casi, prima della relativa messa in servizio, è necessario garantire che la macchina o l'impianto soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I della DM. In particolare, il datore di lavoro deve assicurarsi che venga effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi (DM allegato I, Principi generali, punto 1). La valutazione dei rischi e le misure per la riduzione dei rischi devono essere documentate.

Nel caso degli impianti le dichiarazioni di conformità disponibili per le singole macchine possono essere prese in considerazione nella valutazione dell'intero impianto; in questo modo la prova della sicurezza si limita in primo luogo alle interfacce tra i singoli componenti dell'impianto. Infine, è necessario applicare delle misure per la riduzione del rischio e redigere una dichiarazione di conformità per l'intero impianto.

Inoltre, in caso di costruzione propria, il datore di lavoro deve:

- fornire **le istruzioni per l'uso** (con contenuto conforme alla DM, allegato I, punto 1.7.4.2). Non basta possedere una raccolta di singoli manuali di istruzioni, ma bisogna avere un manuale per l'intero impianto;
- emettere **una dichiarazione di conformità** (con contenuto conforme alla DM, allegato II);
- istruire / formare **i lavoratori (art. 6 OPI)**.

3.4 Modifica o integrazione delle macchine

Se pianificate di apportare modifiche o effettuare integrazioni a una macchina o un impianto, fatele eseguire o supervisionare da colui che rilascia la dichiarazione di conformità (di norma il fabbricante). La responsabilità in questo caso ricade sul fabbricante, il quale con una nuova dichiarazione di conformità attesta al datore di lavoro la conformità della macchina modificata.

Se siete voi a modificare o effettuare integrazioni alla macchina, allora dovrete essere in grado di provarne la conformità alla Direttiva macchine. Inoltre, siete tenuti a documentare i nuovi pericoli in una valutazione dei rischi e ad adottare le necessarie misure di sicurezza tenendo conto dei requisiti dell'allegato I della Direttiva macchine.

Nel caso in cui su un impianto vengano effettuate delle integrazioni con altri componenti, risulta particolarmente importante porre l'attenzione sulle nuove interfacce e analizzarle con una valutazione dei rischi. Anche in questo caso, bisogna adottare le misure di sicurezza necessarie per ridurre al minimo i rischi. Tali misure devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute in base all'allegato I della Direttiva macchine UE. Infine, occorre aggiornare le istruzioni per l'uso dell'impianto considerandolo nel suo complesso.

3.5 Macchine usate (macchine d'occasione)

Le macchine d'occasione devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute in vigore al momento della prima immissione in commercio. Ciò significa che le macchine immesse in commercio dopo il 1997 devono essere conformi allo stato della tecnica indicato nella Direttiva macchine UE o nella norma di tipo C in vigore all'epoca.

Anche all'acquisto di una macchina d'occasione dovete accertarvi, in qualità di datori di lavoro, che siano disponibili la dichiarazione di conformità e le istruzioni per l'uso. Nel caso in cui questi due documenti dovessero mancare, dovrete far valutare la prova della sicurezza per la macchina d'occasione da uno specialista della sicurezza sul lavoro (ingegnere di sicurezza secondo l'Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro²) o da un ente di certificazione riconosciuto.

Anche per macchine molto datate (anno di costruzione anteriore al 1997) si raccomanda di effettuare una valutazione del genere e, se necessario, definire le misure necessarie per minimizzare i rischi.

Per le macchine d'occasione utilizzate nelle aziende si applicano i requisiti di cui agli articoli 24-32b e 34 dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI). Questi sono definiti più dettagliatamente nella direttiva CFSL 6512 «Attrezzature di lavoro».

Prima di utilizzare una macchina d'occasione bisogna istruire il personale dell'azienda servendosi del manuale di istruzioni per l'uso.

² Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro, RS 822.116

4 Acquisto di altre attrezzature di lavoro

Se acquistate attrezzature di lavoro che non sono considerate macchine, dovete assicurarvi che siano state fabbricate **secondo lo stato della scienza e della tecnica**.

Non sono considerate macchine:

- le attrezzature di lavoro come carriere per sacchi o utensili manuali, la cui unica fonte di energia è la forza umana applicata direttamente³;
- le attrezzature di lavoro come scaffali, armadi o ponteggi, per i quali non esistono dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, in quanto la Direttiva macchine UE non si applica a questi prodotti.

Il responsabile dell'immissione in commercio deve poter dimostrare in modo appropriato che l'attrezzatura di lavoro sia stata fabbricata secondo lo stato della scienza e della tecnica (ad es. norme, direttive, opuscoli) e che, in caso di utilizzo normale o ragionevolmente prevedibile, questa non metta in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o lo faccia solo marginalmente. Pur non essendo tenuto a fornire all'acquirente una dichiarazione scritta, il responsabile dell'immissione in commercio deve però fornire le **istruzioni per l'uso** nella lingua ufficiale svizzera richiesta (tedesco, francese o italiano).

Se apparecchi o installazioni non considerati macchine vengono realizzati come costruzioni proprie o vengono importati direttamente, siete voi responsabili della presenza delle istruzioni per l'uso e della prova della sicurezza. Sono considerate prove i seguenti documenti: protocolli di prova, certificati, riferimenti a norme o specifiche tecniche.



4 e 5 Esempi di attrezzature di lavoro non considerate macchine

³ Eccezione: gli apparecchi per il sollevamento di carichi sono considerati macchine (art.2, Direttiva macchine UE) e devono quindi soddisfare i requisiti indicati al punto 3 del presente opuscolo.

5 Verifica delle attrezzature di lavoro prima della messa in servizio

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio

La marcatura CE e la dichiarazione di conformità non danno la garanzia assoluta che una macchina o un impianto siano conformi alle norme di sicurezza. Quindi, è nel vostro interesse di datori di lavoro verificare ogni attrezzatura di lavoro prima della sua messa in servizio e documentare l'idoneità alla produzione.

Prima della messa in servizio è bene verificare almeno i seguenti punti:

- La **dichiarazione di conformità** è disponibile?
- Sono state fornite le **istruzioni per l'uso** e sono nella lingua richiesta?
- **Ci sono carenze evidenti** (ad es. dispositivi di protezione assenti, punti pericolosi non messi in sicurezza, assenza di segnaletica)?
- È presente un **dispositivo sezionatore** (ad es. interruttore generale)?
- **Il personale è stato istruito?**
- Le **indicazioni sulla manutenzione** sono disponibili nelle istruzioni per l'uso?

Per andare sul sicuro, scaricate la nostra **lista di controllo dettagliata al seguente indirizzo:**

www.suva.ch/66084-2.i

Per una consulenza tecnica è bene rivolgersi ad uno specialista della sicurezza sul lavoro o ad un ente riconosciuto.



6 Verifica della macchina prima della messa in servizio

Prima della messa in servizio, vi consigliamo di verificare se la macchina presenta carenze evidenti e, se necessario, attuare delle misure supplementari. Una svista, infatti, può avere conseguenze di vario tipo, come infortuni, danni alla salute e molto altro ancora. In questi casi il fabbricante, il responsabile dell'immissione in commercio e il datore di lavoro possono essere sanzionati con misure penali o di diritto civile.



7 Lista di controllo per le attrezzature di lavoro: www.suva.ch/66084-2.i

Importante!

In base al Codice delle obbligazioni (art. 201 CO) l'acquirente deve esaminare subito lo stato del prodotto acquistato e segnalare al venditore gli eventuali difetti riscontrati.

«Le azioni di garanzia per i difetti della cosa si prescrivono in due anni dalla consegna della cosa al compratore, quand'anche questi ne abbia scoperto i difetti soltanto più tardi, salvo che il venditore abbia promesso la garanzia per un tempo più lungo» (art. 210 CO).

6 Fondamenti giuridici

6.1 Per i datori di lavoro

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), RS 832.30:

Art. 24 Principio

¹ Nelle aziende ai sensi nella presente ordinanza è consentito introdurre solo attrezzature di lavoro che, se utilizzate conformemente alla loro destinazione e con la debita cura, non mettano in pericolo la vita e la salute dei lavoratori.

² Per soddisfare l'esigenza di cui al capoverso 1 occorre segnatamente che il datore di lavoro impieghi attrezzature di lavoro conformi alle relative disposizioni per la messa in circolazione.

³ Le attrezzature di lavoro per le quali non esistono disposizioni per la messa in circolazione devono per lo meno soddisfare le esigenze degli articoli 25–32 e 34 capoverso 2. Lo stesso vale per le attrezzature di lavoro che sono state impiegate per la prima volta prima del 31 dicembre 1996.

Art. 32a Utilizzazione delle attrezzature di lavoro

¹ Le attrezzature di lavoro devono essere impiegate solo secondo le condizioni d'uso previste. È consentito segnatamente usarle solo per i lavori e nei luoghi per i quali sono idonee. Devono essere osservate le indicazioni del fabbricante in merito al loro uso.

² Le attrezzature di lavoro devono essere collocate e integrate nell'ambiente di lavoro in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. In merito vanno soddisfatte le esigenze relative alla tutela della salute conformemente all'OLL 3*, segnatamente per quanto concerne l'ergonomia.

³ Dopo ogni montaggio occorre controllare che le attrezzature di lavoro impiegabili in luoghi diversi siano state montate correttamente, funzionino perfettamente e possano essere utilizzate nelle condizioni d'uso previste. Il controllo deve essere documentato.

⁴ Se le attrezzature di lavoro subiscono modifiche essenziali o vengono usate in condizioni non previste dal fabbricante o in modo non conforme alla loro destinazione, i possibili rischi che ne derivano devono essere ridotti in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

* OLL 3 = Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro, RS 822.113

6.2 Per i fabbricanti e i responsabili dell'immissione in commercio

- Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), RS 930.11.
- Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro), RS 930.111
- Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch), RS 819.14
- Direttiva 2006/42/UE

6.3 Norme tecniche importanti

- EN ISO 12100 Sicurezza del macchinario – Principi generali di progettazione – Valutazione del rischio e riduzione del rischio
- EN ISO 13857 Sicurezza del macchinario – Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori
- EN 60204-1 Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico delle macchine –
 - Parte 1: Requisiti generali
- EN ISO 13849-1: Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Parte 1: Principi generali di progettazione
- EN ISO 14119 Sicurezza del macchinario – Dispositivi di interblocco associati ai ripari – Principi di progettazione e di scelta

7 Sorveglianza del mercato

La Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) e le relative ordinanze regolamentano il controllo dei prodotti appena immessi in commercio.

L'esecuzione della LSPro viene affidata a diversi organi di controllo (ad es. Suva, upi, agriss) che eseguono controlli a campione sui prodotti. Se un prodotto non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute, al responsabile dell'immissione in commercio viene ordinato per mezzo di una decisione l'applicazione delle misure idonee (ad es. divieto di vendita, adattamenti o ritiro dal mercato). Le spese sorte durante il controllo vengono addebitate al responsabile dell'immissione in commercio.

Ogni consumatore ha il diritto di segnalare alle autorità quei prodotti sospettati di non rispettare le norme. Ogni segnalazione può essere fatta tramite il modulo «Notifica dei prodotti pericolosi» messo a disposizione dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Le attrezzature di lavoro che vengono impiegate nell'industria e nell'artigianato possono essere segnalate direttamente alla Suva.

La LSPro si applica solo ai prodotti che sono stati messi in circolazione da responsabili dell'immissione in commercio con sede in Svizzera.

8 Definizioni

- **Dichiarazione di incorporazione di quasi-macchine** (DM⁴, allegato II, 1.B.)
La dichiarazione di incorporazione contiene soprattutto indicazioni su quali requisiti essenziali della Direttiva macchine vengono applicati e rispettati, e una dichiarazione che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità dell'allegato VII B. della DM. Inoltre, contiene anche una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della Direttiva macchine.
- **Individuazione dei pericoli**
L'individuazione dei pericoli consiste in un accertamento sistematico che ha come scopo quello di individuare possibili rischi di infortunio o pericoli per la salute all'interno dell'azienda. Sulla base di quest'ultima, infatti, è possibile pianificare le dovute misure di protezione. Come strumento ausiliario per l'individuazione dei pericoli è possibile avvalersi delle liste di controllo della Suva o della CFSL.
- **Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute** (DM⁴, allegato I)
Con l'espressione «requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute» si intendono i requisiti elencati nell'allegato I della DM di cui bisogna tener conto al momento della progettazione e della costruzione di macchine. Tali requisiti sono concretizzati in diverse norme (ades. EN ISO 12100).
- **Messa in servizio di una macchina** (DM⁴, art. 2 lett. k)
Primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, di una macchina.
- **Immissione sul mercato di una macchina** (DM⁴, art. 2 lett. h)
Prima messa a disposizione all'interno della Svizzera, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione.
- **Immissione in commercio di prodotti (attrezzature di lavoro) che non sono macchine** (LSPro⁵, art. 2 cpv. 3)
È considerata immissione in commercio la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato.
- **Responsabile dell'immissione in commercio** (LSPro⁵, art. 2 cpv. 3)
È la persona che immette in commercio un prodotto a scopo professionale o commerciale. Si tratta in particolare di fabbricanti, importatori, grossisti, commercianti, dettaglianti, imprese generali, aziende (in caso di costruzione propria o importazione diretta) con sede in Svizzera (la LSPro si applica solo in Svizzera).
- **Dichiarazione di conformità per le macchine** (dichiarazione di conformità UE) (DM⁴, allegato II 1.A.)
Con la dichiarazione di conformità il fabbricante o il responsabile dell'immissione in commercio dichiara che la macchina è conforme a tutte le disposizioni vigenti della DM. Eventualmente nella dichiarazione di conformità bisogna indicare anche la conformità della macchina ad altre direttive (ad es. direttiva EMC⁶).
- **Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine** (DM⁴, allegato VI)
Le istruzioni per l'assemblaggio contengono una descrizione delle condizioni da rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di non compromettere la sicurezza e la salute delle persone.
- **Prova della sicurezza** (OPI, art. 24; Direttiva CFSL 6512)⁷ (OSPro⁸, art. 10 cpv. 1)
Con la prova della sicurezza viene documentata come è stata verificata la sicurezza di un'attrezzatura di lavoro: tramite valutazione dei rischi (secondo EN ISO 12100), individuazione dei pericoli, prova di carico, lista di controllo o test.

⁴DM = Direttiva 2006/42/UE

⁵LSPro = Legge federale sulla sicurezza dei prodotti, RS 930.11

⁶EMC = Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica, 2014/30/UE

⁷CFSL = Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro

⁸OSPro = Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti, RS 930.111

Il modello Suva I quattro pilastri



La Suva è più che un'assicurazione perché coniuga prevenzione, assicurazione e riabilitazione.



Le eccedenze della Suva ritornano agli assicurati sotto forma di riduzioni di premio.



La Suva è gestita dalle parti sociali: i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Confederazione siedono nel Consiglio della Suva. Questa composizione paritetica permette di trovare soluzioni condivise ed efficaci.



La Suva si autofinanzia e non gode di sussidi.

Suva

Casella postale, 6002 Lucerna

Informazioni

Settore supporto e basi
Tel. 058 411 12 12
servizio.clienti@suva.ch

Ordinazioni

www.suva.ch/66084.i

Titolo

Attrezzature di lavoro: la sicurezza parte dall'acquisto

Stampato in Svizzera

Riproduzione autorizzata, salvo a fini commerciali, con citazione della fonte.

Prima edizione: marzo 2010

Edizione rivista e aggiornata:
marzo 2022

Codice

66084.i



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Finanziato dalla CFSL
www.cfsf.ch

